

n. 1707/06 Ccc.

n.4/06 R.G. Affari Camerali Fallimenti

IL TRIBUNALE DI TREVISO

IN PERSONA DEI SIGG. MAGISTRATI:

4 DOTT. FRANCESCO PEDOJA PRESIDENTE
5 DOTT. MASSIMO GALLI GIUDICE REL.
6 DOTT. SSA OFELIA FRATAMICO GIUDICE

7 HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE DECRETO

8 nella causa promossa con ricorso ex art.737 c.p.c. dep. in data 1 dicembre
9 2006

10 D A

11 FALLIMENTO, _____ S.R.L.

12 con l'avv.to Renato Pastorelli di Treviso

13 RICORRENTE

14 C O N T R O

15 _____
16 con gli avv.ti Luca Turrin di Pordenone e Matteo Dotta di Treviso

17 CONVENUTA

18 Oggetto: Revocatoria fallimentare;

19 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

20 - Con ricorso ex articolo 737 seguenti c.p.c. il FALLIMENTO, _____

21 _____ S.R.L. ha chiesto la revoca ai sensi dell'articolo

22 67 II comma regio decreto 267/1942 del pagamento della somma di

23 €19.588,88 e la condanna della resistente _____

24 _____ alla restituzione della predetta somma ovvero di




25 quella diversa ritenuta di giustizia maggiorata degli interessi al tasso legale

26 dal pagamento o dalla domanda e ricapitalizzazione semestrale ex articolo

1 1283 c.c. nonché a rifondere il danno da svalutazione monetaria con rifusione
2 delle spese di lite.

IL CASO.it

3 - Esponeva infatti il fallimento ricorrente: che nell'anno anteriore alla
4 dichiarazione del fallimento del 6 febbraio 2002 parte convenuta aveva rice-
5 vuto dalla società fallita una rimessa diretta di Lit 7.910.000 mediante assegno
6 bancario datato 31 ottobre 2001 e in data 15 giugno 2001 il pagamento della
7 somma di Lit 30 milioni dalla Rizzani De Eccher S.p.A. terza pignorata debi-
8 trice nei confronti del fallimento; che tali somme erano state ricevute con la
9 consapevolezza dello stato di insolvenza resa evidente dalla pubblicazione dei
10 protesti già dal mese di febbraio 2001 e dalla circostanza che la stessa conve-
11 nuta in data 27 aprile 2001 aveva presentato innanzi al Tribunale di Pordenone
12 ricorso per ingiunzione nei confronti della fallita nel quale si dava atto del
13 protesto dell'assegno di Lit 7.300.000 per mancanza di fondi e si chiedeva che
14 venisse autorizzata l'esecuzione immediata del decreto ingiuntivo affermando
15 testualmente che la debitrice non era più in grado di adempiere regolarmente
16 neppure l'obbligazione avente fondamento su titoli di credito e pertanto vi era
17 pericolo nel ritardo.

18 - Si costituiva la convenuta  
19  contrastando la pretesa del fallimento e osservando in partico-
20 lare: che la nuova formulazione dell'articolo 24 della legge fallimentare dove-
21 va ritenersi in contrasto con gli articoli 3 e 24 della costituzione perché intro-
22 duceva una disparità di trattamento rispetto ai termini di comparizione con-
23 cessi dall'articolo 163 bis c.p.c. per il processo ordinario; che comunque do-
24 veva ritenersi maturata la decadenza prevista dal titolo 69 bis legge fallimen-
25 tare per l'azione revocatorie promossa; che non sussisteva il requisito della
26 conoscenza dello stato di insolvenza della debitrice al momento dei pagamenti

1 poiché all'epoca la resistente era stata assicurata sulla solvibilità della ricor-
2 rente sia da funzionari della base Nato di Aviano sia dai dipendenti della filia-
3 le della Rolo Banca di Aviano i quali avevano dichiarato che il protesto del-
4 l'assegno di Lit 7.300.000 era dipeso da un incidente non significativo che non
5 avrebbe compromesso il credito goduto dall'attrice. Per tale ragione in parte
6 convenuta resistente chiedeva in via preliminare che venisse disposta la tra-
7 smissione degli atti la corte costituzionale; nel merito che venisse dichiarata la
8 decadenza dell'azione e/o che venisse rigettata la domanda avversaria perché
9 infondata; in ogni caso con rifusione delle spese di lite.

10 MOTIVI DELLA DECISIONE

11 - Preliminarmente deve essere respinta, perché manifestamente infondata,
12 l'eccezione di illegittimità costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 24
13 della costituzione dell'articolo 24 legge fallimentare che prevede l'applicazio-
14 ne del rito in camera di consiglio per la decisione sulle azioni revocatorie.
15 Come già osservato in precedenti occasioni da questo Tribunale infatti, non è
16 configurabile alcuna incompatibilità tra il rito in camera di consiglio e i prin-
17 cipi a tutela della contraddittorio e dei diritti della difesa di entrambe le parti
18 previsti dalla costituzione poiché da un lato rientra nelle legittime facoltà del
19 legislatore stabilire che la tutela giurisdizionale venga realizzata per alcuni
20 diritti mediante il ricorso al rito semplificato della camera di consiglio piutto-
21 sto che a quello ordinario a cognizione piena e dall'altro la celerità del rito non
22 pregiudica il diritto di difesa delle parti comunque garantito anche nell'ambito
23 della camera di consiglio.

24 - Sempre in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di decadenza
25 formulata dalla parte resistente invocando l'applicazione dell'articolo 69 bis
26 legge fallimentare riformata. La norma prevista in tale articolo infatti trova

IL CASO.it

1 applicazione solo ai fallimenti dichiarati in seguito ad istanza presentata in
2 epoca successiva all'entrata in vigore della riforma ossia il 16 luglio 2006. Ai
3 sensi dell'articolo 150 del decreto legislativo 5/2006 infatti le procedure di
4 fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gen-
5 naio 2006/5 dovranno essere definiti secondo la legge anteriore. L'azione re-
6 vocatoria, essendo diretta alla ricostituzione dell'attivo mediante l'esercizio di
7 un diritto al quale viene pacificamente riconosciuta natura potestativa, deve
8 intendersi disciplinata dalla legge della procedura fallimentare, ossia nel caso
9 di specie, dalla normativa precedente la riforma attuata con decreto legislativo
10 9 gennaio 2000 6/5.

11 - Nel merito la pretesa della procedura ricorrente è fondata.

12 - La circostanza che all'epoca degli incassi impugnati la società [redacted]
13 [redacted] avesse già subito dei protesti, tra i quali
14 anche l'assegno bancario emesso in favore della parte odierna resistente, rende
15 inverosimile l'ignoranza dello stato di insolvenza sostenuto dalla parte conve-
16 nuta peraltro contraddetta dalla motivazione addotta a richiesta dell'esecuzio-
17 ne provvisoria del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pordenone nella
18 quale si fa espresso riferimento all'impossibilità per l'attrice di soddisfare re-
19 golarmente i propri impegni. Appare priva di peso giuridico la considerazione
20 difensiva della parte convenuta secondo la quale l'espressione sarebbe stata
21 utilizzata quale clausola di stile senza che la stessa corrispondesse e un'effetti-
22 va consapevolezza. Sotto altro aspetto non possono ritenersi rilevanti i mezzi
23 di prova richiesti dalla parte convenuta in particolare con riferimento alla pro-
24 va per testi e poiché anche se le circostanze ivi dedotte risultassero conferma-
25 te le stesse comunque riguarderebbero solo aspetti marginali e valutazioni
26 soggettive drasticamente smentite dalla pubblicazione dei protesti risalente ad

1 epoca precedente agli incassi impugnati e la circostanza che la stessa conve-
2 nuta ebbe a promuovere l'esecuzione nei confronti di terzi per incassare il
3 credito mai contestato il cui mancato pagamento pertanto poteva essere dipeso
4 solo da insolvenza.

5 - Pertanto, in accoglimento della domanda del fallimento ricorrente, parte
6 convenuta dev'essere condannata a pagare in favore del fallimento ricorrente
7 la somma di € 19.578,88 oltre gli interessi al tasso legale dalla messa in mora
8 del 30 agosto 2003 al saldo effettivo e alle spese di lite che si liquidano in
9 complessi di € 2500,00 di cui euro in 1000,00 per diritti, euro 1200,00 per
10 onorari e la rimanenza per spese. Nulla per la rivalutazione poiché il maggior
11 danno solo genericamente richiesto non è stato né meglio specificato né tanto
12 meno dimostrato.

IL CASO.it

P.Q.M.

13
14 - Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria e/o diversa do-
15 manda e/o eccezione disattesa, accoglie la domanda del fallimento ricorrente e
16 per l'effetto condanna la parte convenuta _____
17 _____ a pagare in favore della parte ricorrente FAL-
18 LIMENTO [_____] S.R.L. la somma di €
19 19.578,88 oltre gli interessi al tasso legale dalla domanda a saldo effettivo e
20 alle spese di lite che si liquidano in complessi di € 2500,00 di cui euro in
21 1000,00 per diritti, euro 1200,00 per onorari e la rimanenza per spese.

22 Treviso, li 02/05/07

23 Il Giudice Relatore

24 Dott. Massimo Galli

25 Il Presidente

26 Dott. Francesco Pedoja

IL CANCELLIERE (C-1)
Martina BARBOLLA

Deposito in cancelleria

-V- 3-5-2007

Il Cancelliere e

lub